

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1237

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI, FRACANZANI, GIRARDIN, BODRATO, DONAT-CATTIN, SCALIA, MENGOZZI, FOSCHI, RUSSO FERDINANDO, GIORDANO, CICCARDINI, BIANCHI GERARDO, AZIMONTI, ALLOCCA, MARCHETTI, LOBIANCO, PISICCHIO, FOSCHINI, SORGI, SQUICCIARINI, GIRAUDI

Presentata il 22 marzo 1969

Disciplina del commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le deficienze di struttura del sistema distributivo hanno assunto, nel nostro Paese, proporzioni gravi ed allarmanti.

Il programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (legge 27 luglio 1967, n. 685) rileva che « il settore delle distribuzioni riflette le caratteristiche strutturali dell'economia italiana, in cui ai fenomeni tipici di un elevato sviluppo, si accompagnano aspetti di bassa produttività. In particolare la eccessiva "polverizzazione" delle strutture distributive nel commercio al minuto e talune sovrastrutture che si riscontrano nel commercio all'ingrosso, specie di prodotti agricoli, si risolvono in alti costi di distribuzione e in un basso livello medio di produttività del settore ».

A questo giudizio di sintesi pervengono tutti gli studi e le ricerche condotte, in questi

ultimi anni, sui problemi della distribuzione in Italia, ai quali studi in questa sede sembra utile rinviare, richiamando l'attenzione soprattutto sulle analisi compiute su iniziativa del CNEL nel 1964 e 1966, e sulle indagini del Ministero dell'industria e commercio sui « Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia ».

Dal punto di vista dinamico le strutture commerciali italiane hanno registrato negli ultimi 15 anni un incremento rilevante dei punti di vendita al dettaglio, bassi livelli di guadagno per addetto, l'assenza di un consistente processo di modernizzazione e razionalizzazione.

Tra il 1951 ed 1961 mentre nell'industria manifatturiera si ha un decremento assoluto nel numero delle aziende (l'indice 1951-61 passa da 100 a 96), si contrappone una tendenza opposta nel settore commerciale il cui indice

passa da 100 a 158, con un rapporto di composizione che sale dal 44,5 per cento al 54,5 per cento del totale delle imprese.

Negli ultimi anni la tendenza non si è modificata, e sulla base di statistiche esi-

stenti, presenta segni di ulteriore aggravamento. Prendendo in considerazione il solo commercio al dettaglio, e valutando anche l'aumento nel numero dei magazzini a prezzo unico si rileva:

Esercizi del commercio al dettaglio in Italia.

Anno	Negozi non alimentari	Magazzini a prezzo unico	Negozi alimentari	Supermercati	Negozi alimentari e non	Magazzini a prezzo unico e supermercati
						TOTALE
1966	333.008	285	447.238	236	780.246	521
1967	345.360	310	453.906	274	799.566	584
1968	357.881	339	460.189	303	818.070	641

Fonte: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sembra utile un confronto con la situazione dei Paesi del MEC in ordine allo sviluppo di forme più moderne ed efficienti del commercio al dettaglio.

Mentre in Italia, secondo le valutazioni del Ministero dell'industria e del commercio, magazzini a prezzo unico e supermercati hanno distribuito soltanto 3,65 per cento delle

vendite complessive nel 1967, le percentuali per gli altri paesi CEE erano rispettivamente: 16,1 per cento in Francia; 25,9 per cento in Germania; 25 per cento in Olanda; 10,7 per cento in Belgio.

La situazione nel settore alimentare è ancora più arretrata:

Paese e anno	Negozi alimentari e indipendenti	Supermercati	Vendite dei supermercati rispetto al totale
Italia 1968	460.189	302	1,8%
Francia 1967	319.850	1.045 + 26	14,2%
Germania 1966	139.573	1.500 + 268	13,3%
Belgio 1966	34.300	188	9 %
Paesi Bassi 1966	17.505	193	29 %

Da ciò derivano: sia impedimenti obiettivi all'espletamento delle previsioni di distribuzione commerciale, soprattutto per i beni di largo consumo di massa; sia una più alta incidenza dei costi relativi al momento finale di commercializzazione sui costi complessivi di distribuzione ».

In questo contesto non ha certamente significato, come avremo modo di valutare, ogni tentativo di tener ferme e aggravare bar-dature corporative senza affrontare alla radice i mali che travagliano il settore.

Il programma economico nazionale precisa che « l'azione pubblica in questo settore si pone come obiettivo fondamentale la riduzione dei costi di distribuzione entro i limiti di un servizio efficiente e sempre meglio rispondente alle esigenze del consumatore, la cui libertà di scelta deve essere non soltanto garantita, ma tutelata ».

Questo obiettivo postula una coerenza di politiche e di interventi che, sebbene indicati dal programma economico, non hanno trovato ancora nessun consistente avvio. Già

nel 1966 il CNEL affermava che « il voler portare il commercio interno verso uno sviluppo produttivistico impone una politica attiva di interventi a sostegno, in quanto tale sviluppo, comporta necessariamente un processo di trasformazione delle strutture che, oltre ai riflessi negativi su alcune forme attuali di attività, non potrebbe svolgersi in modo spontaneo con l'ampiezza necessaria a causa del prevalente carattere artigiano-familiare che è proprio delle strutture distributive del nostro paese. Tale attività politica dovrebbe concentrarsi in interventi di carattere creditizio, fiscale, organizzativo, di formazione del fattore umano e di assistenza tecnica, sotto l'impulso ed il coordinamento del Ministero dell'industria e del commercio » (CNEL - Osservazioni e proposte sui problemi della distribuzione).

Presso gli stessi importatori commerciali più avveduti e alcune delle loro più dinamiche associazioni si ha « la convinzione che i problemi del commercio non si risolvono con sterili difese di tipo corporativo contro le nuove forme di grande dettaglio, ma con l'adozione di nuovi criteri di conduzione aziendale di nuove tecniche di vendita, e quindi con il rafforzamento del potere contrattuale e dell'economicità della singola azienda attraverso la collaborazione con altre ».

Premessa a tali interventi è la radicale revisione della disciplina corporativa ancora vigente, in tema di accesso al commercio, poiché « senza eliminare il fenomeno della polverizzazione delle unità di vendita, ha reso infatti difficile, soprattutto in relazione al diffondersi delle forme della grande distribuzione, la spontanea realizzazione di un processo di concentrazione delle strutture distributive, il solo in grado di assicurare a tutto il settore un più elevato grado di efficienza » (CNEL - Osservazioni e proposte sul problema della distribuzione).

Coerentemente la proposta di legge che proponiamo all'esame del Parlamento, prevede la riforma dell'attuale sistema delle licenze commerciali da sostituire, come indica il programma economico nazionale 1966-70 « con una semplice procedura di registrazione subordinata soltanto all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di validi requisiti di idoneità morale e professionale, e al rispetto dei vincoli di natura urbanistica, nonché alle prescrizioni dei regolamenti locali di polizia urbana annonaria e igienico-sanitaria », e provvede nel contempo a stabilire un prudente passaggio dal vecchio al nuovo regime, in modo tale che si possa con-

sentire « all'azione pubblica di assecondare lo sforzo di riorganizzazione e di ammodernamento delle aziende », con un'efficace politica di settore.

« L'interdipendenza fra strutture, modalità di produzione e processi distributivi esige, ai fini di un migliore assetto dell'attività commerciale e della riduzione dei relativi oneri e spese, che i prodotti agricoli ed industriali vengano offerti negli *standards* meglio rispondenti alle esigenze di mercato » (CNEL - Conclusioni dei lavori della sessione 16 giugno 1966).

Per questa ragione la modifica della disciplina sulle licenze è premessa per favorire concretamente lo sviluppo delle forme associative volontarie tra gli operatori per nuovi rapporti tra grossisti e dettaglianti e per consentire a questi ultimi di provvedere collettivamente agli acquisti, ampliando i punti di vendita e gli assortimenti merceologici dei negozi tradizionali.

I proponenti la presente proposta di legge non ritengono certamente che la modifica del quadro istituzionale sia rimedio generale, ma sono convinti che in un sistema di programmazione si debbano innanzi tutto superare le bardature corporative per affrontare con mezzi e strumenti diversi le gravi deficienze strutturali del settore.

D'altra parte mantenere in piedi una impalcatura corporativa, per resistere in modo acritico alla diffusione dei moderni sistemi di vendita non significa certamente rispondere in modo adeguato alle necessità degli operatori al dettaglio, perché ci si mostra ciechi di fronte agli inevitabili sviluppi del progresso, e non si apprestano, invece, gli strumenti idonei per dare a tutti i piccoli operatori la possibilità di organizzarsi per reggere bene, così come avvenne in molti Paesi avanzati, alla necessità di contenere i costi di distribuzione. Questi problemi a nostro avviso attengono soprattutto al sistema creditizio, fiscale e previdenziale, che sono i veri ostacoli a favorire forme nuove di organizzazione commerciale.

Si pensi, ad esempio, alla inadeguata disciplina della legge 16 settembre 1960, n. 1016, all'assenza di consorzi di garanzia collettiva per i fidi bancari, di un fondo nazionale di garanzia per sostenere la concessione di crediti alle piccole imprese personali e familiari, di fondi di rotazione per il credito di esercizio a queste piccole imprese; per non sottolineare ancora una volta le storture che derivano dall'attuale sistema di imposizione fiscale indiretta e degli oneri parafiscali, che

incidono negativamente su un settore a così alta intensità di lavoro.

Ritenere a questo punto con semplici provvedimenti negativi di aiutare i commercianti ed i consumatori è quanto mai illusorio ed anzi, un grave errore di prospettiva.

Certamente nell'introdurre un nuovo regime sostitutivo di quello della licenza occorre tener conto della realtà degli attuali operatori e di un periodo di transizione. È stata già sottolineata questa valida esigenza, e, conseguentemente la presente proposta di legge assicura, da una parte, a coloro che esercitano attualmente, attività di commercio all'ingrosso e al minuto, la continuazione della gestione delle loro imprese senza obbligo di documentare la propria preparazione e qualificazione professionale e, dall'altra, fissa il permanere dell'attuale sistema delle licenze commerciali per la durata da sei mesi a due anni, nei confronti dei magazzini a prezzo unico, per il commercio al dettaglio e per i supermercati.

D'altra parte il Ministero dell'industria, in questa fase transitoria, su delibera del CIPE, potrà emanare disposizioni interpretative che tengano conto delle esigenze di un equilibrato passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Il nuovo sistema proposto si fonda sulla libertà di accesso al commercio (articolo 1) « condizionato al possesso di requisiti prefissati, tali da escludere ogni grado di discrezionalità da parte dell'autorità chiamata ad accertarne l'esistenza; possesso, stabilito dall'iscrizione ad un apposito Albo (già in essere, fra l'altro per le imprese artigiane, con legge 25 luglio 1956, n. 860) da istituire presso le Camere di commercio, ed a queste affidato per la conservazione e l'aggiornamento e suddiviso in tre sezioni: una per il commercio all'ingrosso, una per il commercio al dettaglio in sede fissa, ed una per il commercio ambulante » (articolo 2).

Ogni interessato all'iscrizione deve possedere alcuni requisiti soggettivi, professionali e non deve aver subito pene detentive complessivamente superiori ad un anno per i delitti dolosi di cui all'articolo 216 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 (articolo 5 e articolo 6).

Con la presente proposta di legge si vuole, d'altra parte, fornire ai commercianti l'opportuna difesa contro ogni forma abusiva di concorrenza: essa intende disciplinare la vendita al pubblico per corrispondenza o su catalogo, mediante apparecchi automatici di

distribuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mediante visita nelle private abitazioni (articolo 8); stabilire i principi in base ai quali è consentita la vendita al minuto dei loro prodotti da parte degli agricoltori, degli industriali, degli artigiani (articolo 10); fissare gli opportuni limiti all'attività commerciale degli Enti pubblici e degli spacci aziendali pubblici e privati (articolo 9); imporre, infine, la qualificazione professionale degli institori e delle persone preposte dai commercianti imprenditori alla gestione di diversi negozi, esercizi o punti di vendita (articolo 11).

Tutte queste disposizioni vogliono assicurare una conveniente tutela alle imprese commerciali, eliminando o riducendo talune forme di attività commerciale o paracommerciale che si sono sviluppate nei tempi più recenti, con inconvenienti e danni non trascurabili sia per i commercianti, sia anche per il pubblico consumatore.

La presente proposta di legge, oltre a disciplinare l'apertura di nuovi esercizi (articolo 10), il commercio ambulante (articolo 7), e a stabilire le sanzioni per i contravventori alle norme della legge (articolo 13), prevede espressamente l'emanazione di un regolamento di esecuzione (articolo 17), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

I proponenti la presente iniziativa di legge, pur tenendo conto che in questa sede non era possibile affrontare adeguatamente i problemi relativi ad un razionale assetto territoriale dei servizi distributivi nei nuovi quartieri (problemi di urbanistica commerciale), tuttavia ne ritengono la necessaria impostazione nel quadro della nuova legislazione sull'urbanistica e sull'edilizia sovvenzionata. « Largo materiale di studio offrono in questo campo le esperienze realizzate in altri Paesi, come la Svezia, la Germania, l'Olanda, la Francia, con i loro - Centri commerciali - realizzati appunto nei nuovi quartieri. L'inclusione - attuata a certe condizioni - degli immobili a destinazione commerciale nel settore dell'edilizia sovvenzionata, agevolerebbe la formazione di organismi cooperativi nel settore distributivo, con il favorire, quindi, uno sviluppo di tali centri ». (X Ministero Bilancio - Rapporto del Presidente della sezione esperti della Commissione nazionale per la programmazione economica).

A conclusione i proponenti della proposta di legge ritengono urgente il superamento e della incerta e contraddittoria politica fin qui perseguita a favore del settore e delle rivendicazioni puramente corporative. Si renderà

così possibile il pieno svolgersi di fenomeni positivi (razionale politica degli approvvigionamenti, accentuazione dello spirito associativo e qualificazione del personale, rafforzata struttura finanziaria, ecc), che indubbiamente significheranno per il dettagliante il raggiungimento di una rafforzata posizione in

termini di potere contrattuale nei confronti della produzione.

E a sua volta una moderna struttura del settore distributivo contribuirà positivamente sulla stabilità dei prezzi al dettaglio e quindi sulle capacità di consumo dei ceti popolari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Premessa).

L'esercizio dell'attività commerciale all'ingrosso ed al dettaglio è subordinato unicamente al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Istituzione dell'Albo dei commercianti).

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un Albo cui debbono iscriversi coloro che intendono esercitare il commercio per la vendita al pubblico.

L'Albo è suddiviso in tre sezioni: alla prima sono iscritti coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso; alla seconda sono iscritti coloro che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede stabile e la vendita al pubblico per corrispondenza o con apparecchi automatici di distribuzione direttamente al consumatore finale; alla terza coloro che intendono esercitare il commercio ambulante.

Ogni sezione è suddivisa in due sottosezioni, una per i prodotti alimentari, l'altra per i prodotti non alimentari.

ART. 3.

(Iscrizione all'Albo - Effetti).

Devono iscriversi all'Albo coloro che intendono esercitare una delle attività previste all'articolo 2, nonché:

a) gli industriali, qualora intendono esercitare la vendita al minuto delle merci, anche se di loro produzione:

b) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'Albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano, nel luogo di produzione, la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

c) i produttori agricoli, salvo che vendano i prodotti di loro produzione nei rispettivi fondi, o che siano equiparabili al piccolo commercio ambulante, come definito nel secondo comma dell'articolo 7.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per il quale è stata conseguita, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

ART. 4.

(Domanda d'iscrizione all'Albo).

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le persone fisiche e i legali rappresentanti delle società, anche cooperative, devono presentare domanda alla Camera di commercio, rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la loro sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver compiuto il ventunesimo anno di età ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di una attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola d'obbligo;

c) dare affidamento di solvibilità e di correttezza commerciale.

L'iscrizione è disposta dalla Giunta camerale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, purché ricorrano i requisiti richiesti dagli articoli seguenti, secondo il tipo di attività prescelto.

ART. 5.

(Requisiti professionali).

Per ottenere l'iscrizione alle prime due sezioni dell'Albo è necessario dimostrare:

a) di aver esercitato in proprio un'attività commerciale o di aver prestato la propria opera per un periodo di tre anni quale dipendente o apprendista addetto alla vendita o alla amministrazione o quale coniuge o parente entro il terzo grado presso ditte eser-

centi un'attività commerciale di vendita all'ingrosso o al minuto;

b) oppure di aver superato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza un esame di idoneità all'esercizio del commercio;

c) oppure di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dallo Stato;

d) oppure di essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore.

Per l'iscrizione alle sottosezioni alimentari, gli interessati debbono, in ogni caso, dimostrare di aver prestato la propria opera per un periodo di tre anni presso ditte esercenti il commercio di prodotti alimentari o di aver superato l'esame di cui alla lettera *b)* specificatamente sull'idoneità professionale ad esercitare tale commercio o di aver frequentato con esito positivo un corso di cui alla lettera *c)* riguardante in particolare modo il settore alimentare.

ART. 6.

(Requisiti morali).

L'iscrizione all'Albo è negata o revocata:

1) a chi sia stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a un anno per i delitti dolosi previsti dall'articolo 216 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, le persone ed il patrimonio, ovvero abbia riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per qualsiasi altro delitto non colposo;

2) a chi sia stato condannato più di una volta, qualunque sia la gravità delle pene, per i reati previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517, 692 del Codice penale e per i delitti in materia di igiene e sanità e frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti in leggi speciali;

3) a chi sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 423, e di sicurezza personale, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a coloro i quali abbiano ottenuto la riabilitazione.

ART. 7.

(*Commercio ambulante*).

Tutti coloro che intendono esercitare il commercio mediante installazioni mobili o il piccolo commercio ambulante sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tali disposizioni si applicano ai titolari o legali rappresentanti dell'impresa ed alle persone preposte a ciascun punto di vendita mobile.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per piccolo commercio ambulante quello esercitato a braccio, per mezzo di un solo banco o carretto o altro veicolo, direttamente dal commerciante, con il solo aiuto di familiari.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato per materia può autorizzare il titolare dell'autorizzazione, per comprovata assoluta necessità, a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare, ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.

Il rappresentante ha verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare dell'autorizzazione e ne risponde solidamente con esso.

Ai fini del presente articolo, si intendono per familiari il coniuge, gli affini ed i parenti sino al terzo grado.

In ogni comune, il sindaco potrà stabilire zone in cui il commercio ambulante sia normalmente o liberamente consentito e potrà indicare, con apposita ordinanza, le zone in cui, per ragioni di ordine pubblico o di concorrenza, di decoro o di polizia stradale, è vietato l'esercizio di tale commercio.

Per gli esercenti il piccolo commercio ambulante, come definito al secondo comma del presente articolo, si prescinde dai requisiti professionali di cui all'articolo 5.

ART. 8.

(*Vendita a domicilio*).

Ferme restando le disposizioni della presente legge, la vendita diretta a domicilio e l'esibizione di campioni, illustrazioni di cataloghi ed ogni altra forma di propaganda effettuata per la vendita di merci presso le private abitazioni, sono consentite soltanto alle

persone munite di speciale autorizzazione di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 9.

(Attività commerciale di enti pubblici).

La vendita al pubblico da parte di enti pubblici è consentita per le merci e nei limiti espressamente previsti dalle leggi, regolamenti e statuti che li riguardano.

Tali enti sono soggetti all'osservanza degli articoli 4, 5 e 6 per quanto riguarda i requisiti delle persone preposte a ciascun punto di vendita; dell'articolo 10 quanto alla apertura di esercizi.

Le persone preposte a ciascun punto di vendita sono personalmente soggette alle sanzioni di cui all'articolo 13, salva ogni eventuale responsabilità dell'ente pubblico preponente.

ART. 10.

(Apertura di esercizi).

Chiunque, iscritto all'Albo, intenda aprire un negozio di vendita al minuto dovrà darne comunicazione preventiva al comune del luogo nel quale deve essere aperto il negozio, fornendo tutti i dati relativi all'ubicazione, all'attrezzatura dell'esercizio ed al tipo di attività.

Dell'avvenuta apertura del negozio di vendita al pubblico deve essere data comunicazione, entro 180 giorni, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio, fornendo i dati di cui al primo comma del presente articolo.

È fatta salva l'osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, e delle norme relative alla destinazione ed all'uso degli edifici nelle diverse zone dei centri abitati.

ART. 11.

(Institori ed altri preposti).

Le persone preposte da chiunque eserciti attività commerciale, all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Alla gestione di ciascun punto di vendita dovrà essere preposta una persona in possesso dei requisiti di cui agli stessi articoli 4 e 5.

I medesimi requisiti dovrà avere la persona preposta all'esercizio di un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile.

ART. 12.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti della Giunta, l'interessato può proporre ricorso al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, disponendo, in caso di accoglimento del ricorso, l'iscrizione all'Albo.

Il ricorso contro la cancellazione del registro ha effetto sospensivo.

Il tribunale decide in via definitiva e notifica le decisioni all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 13.

(Contravvenzioni).

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con multa da lire 500.000 a 2.000.000.

ART. 14.

(Norme transitorie per i titolari di licenza).

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di licenza comunale, ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e di quella prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, ovvero di autorizzazione prefettizia a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione all'Albo, previa istanza alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Abrogazione delle norme precedenti).

Le norme contenute nel regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, nella legge 5 febbraio 1934, n. 327, e nel regio decreto-legge

21 luglio 1938, n. 1468, saranno abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente alle scadenze sotto indicate:

- per il commercio all'ingrosso: 6 mesi;
- per il commercio al dettaglio, per i magazzini a prezzo unico (con vendita prevalentemente di articoli non alimentari): 1 anno;
- per il commercio al dettaglio alimentare e per i supermercati (con vendita prevalentemente di articoli alimentari): 2 anni.

ART. 16.

(Esclusione dall'iscrizione).

La presente legge non si applica ai pescatori ed ai cacciatori che vendano prodotti da essi ricavati mediante personale esercizio di pesca e caccia, quando la vendita non venga effettuata in appositi locali.

ART. 17.

(Entrata in vigore - Regolamento).

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, commercio ed artigianato di concerto con quelli dell'interno, dell'agricoltura e foreste, della sanità e di grazia e giustizia, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione degli articoli 2, 7, 8, 12 e 14 della presente legge.